



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 29 dicembre 2010 n.200

## **Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 4, primo comma, della Legge 31 marzo 2010 n.73;  
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.64 adottata nella seduta del 21 dicembre 2010;  
Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2,  
della Legge Qualificata n.186/2005;  
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

### **ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI**

#### **Art. 1** *(Finalità)*

1. Le attività socialmente utili disciplinate nel presente decreto sono destinate alla riqualificazione ed allo sviluppo delle competenze professionali nonché al miglioramento della condizione di occupabilità dei lavoratori iscritti nelle Liste di mobilità e nelle Liste di disoccupazione che usufruiscono delle relative indennità e che sottoscrivono il Patto di servizio, nei casi in cui non vi siano altre attività di riqualificazione in corso. Possono essere impiegati in attività socialmente utili anche coloro che sono avviati al lavoro in base alle disposizioni del Decreto 23 novembre 2005 n. 169 che stanno percependo le indennità previste dalla Legge 31 marzo 2010 n.73.
2. Le attività socialmente utili possono essere rese solamente da parte di persone titolari del trattamento di indennità economiche previste dalla Legge 31 marzo 2010 n. 73, non determinano l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comportano la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o mobilità.

#### **Art.2** *(Individuazione delle attività socialmente utili)*

1. In attuazione di quanto disposto all'articolo 4, comma 1, della Legge 31 marzo 2010 n. 73, sono considerate socialmente utili tutte le funzioni di pubblica utilità insite nell'ambito di attività, effettuate presso la Pubblica Amministrazione e il Settore Pubblico Allargato, di natura educativa, culturale, assistenziale e civica idonee a concorrere al raggiungimento degli alti fini su cui si fonda la Repubblica. Sono altresì considerate attività socialmente utili quelle richieste all'Ufficio del Lavoro da parte delle Associazioni regolarmente riconosciute ai sensi dell'art. 4 della Legge 13 giugno 1990 n. 68 "Legge sulle società", che risultino iscritte alla consulta delle Associazioni ai

sensi della Legge 25 luglio 1991 n. 99 “Istituzione della Consulta delle Associazioni Culturali” aventi esclusivamente carattere assistenziale e di cura.

2. In particolare, rientrano tra le attività socialmente utili:

- a) compagnia, aiuto domestico e piccole attività di assistenza ad anziani bisognosi, ai portatori di deficit ed agli invalidi in ausilio al personale del servizio socio-sanitario;
- b) manutenzione degli spazi adiacenti le scuole di ogni ordine e grado, assistenza negli scuola-bus;
- c) attività di salvaguardia e di tutela dell’ambiente contro l’inquinamento ed il degrado ambientale;
- d) attività di recupero delle tradizioni, dei mestieri e delle culture;
- e) compiti di piccola manutenzione del verde pubblico e degli edifici pubblici;
- f) conduzione di piccoli appezzamenti di terreno dello Stato;
- g) attività di tutoraggio/supporto al fine di far acquisire nuove professionalità nell’ambito delle aziende;
- h) attività di supporto alle squadre A.A.S.P. ed U.G.R.A.A..

3. Lo svolgimento delle elencate attività socialmente utili è condizionato alla stipulazione di una apposita Convenzione da redigere utilizzando il modello allegato al presente decreto, fra il Direttore dell’Ufficio del Lavoro ed il soggetto proponente lo svolgimento di attività socialmente utili, con presa d’atto del lavoratore disoccupato o in mobilità che vi sarà addetto.

4. L’Ufficio del Lavoro, anche in collaborazione con la Consulta delle Associazioni Culturali e con l’Ufficio del Capo del Personale effettuerà, con cadenza almeno semestrale, apposite indagini al fine di verificare, mediante contatti diretti con i soggetti potenzialmente interessati, l’esistenza di bisogni ed esigenze idonee a legittimare l’utilizzazione di attività socialmente utili.

### **Art. 3**

#### *(Modalità di inserimento in attività socialmente utili)*

1. I lavoratori iscritti nelle Liste di mobilità e di disoccupazione che percepiscono la relativa indennità potranno essere adibiti in attività socialmente utili soltanto previa specifica indicazione nel Patto di servizio stipulato ai sensi dell’articolo 3 della Legge 31 marzo 2010 n. 73.

2. Ai fini dell’individuazione delle attività socialmente utili cui il lavoratore potrà essere adibito, dovranno essere opportunamente considerate le mansioni in precedenza svolte e la professionalità complessivamente posseduta nonché, qualora necessario, le caratteristiche di occupabilità dello stesso lavoratore.

3. In occasione dello scambio di dati mensili previsto a livello amministrativo fra l’Ufficio del lavoro e l’I.S.S. per autorizzare i pagamenti delle somme dovute a titolo di ammortizzatori sociali, l’I.S.S. fornirà l’ammontare delle indennità e qualora necessario anche il valore della relativa tariffa oraria. Al lavoratore non potrà essere imposto un impegno orario superiore al valore economico dell’indennità economica spettante effettivamente percepita e risultante dal Patto di servizio. Tale impegno orario sarà definito dall’I.S.S., commisurandolo all’importo dell’indennità mensile spettante alla retribuzione ordinaria contrattuale precedente percepita, comprensiva degli scatti biennali di anzianità e degli eventuali ulteriori abituali maggiorazioni. Qualora la predetta predeterminazione comporti una disponibilità inferiore a tre ore giornaliere, tale soglia sarà comunque il limite minimo che il lavoratore dovrà assicurare. Inoltre, nel caso in cui l’attività di fornitura di servizi di utilità collettiva lo necessiti, la durata potrà eventualmente essere commisurata direttamente al valore delle indennità spettanti.

4. La proposta di attività socialmente utili dovrà essere formalmente rifiutata e motivata dall’interessato presso l’Ufficio del Lavoro e qualora l’interessato intenda ricorrere alla Commissione del Lavoro in merito a tale provvedimento è tenuto ad effettuare ricorso entro i 5 giorni successivi. Inoltre, anche il mancato svolgimento delle attività socialmente utili cui il lavoratore in mobilità o in disoccupazione sia stato regolarmente adibito, se non adeguatamente giustificato, comporta l’immediata cessazione dell’erogazione dei trattamenti economici previsti per Legge. In merito è possibile avanzare ricorso con le stesse modalità indicate nel presente comma.

5. Il Direttore dell'Ufficio del Lavoro dovrà riferire periodicamente alla Commissione per il lavoro sull'applicazione del presente decreto.

#### **Art. 4**

*(Svolgimento delle attività socialmente utili)*

1. Ai lavoratori in mobilità o in disoccupazione temporaneamente adibiti ad attività socialmente utili sono applicabili i dettami dell'articolo 16 della Legge 4 marzo 1993 n. 37 "Ordinamento del sistema di formazione professionale e delle politiche attive a sostegno della formazione", fatte salve, in caso di infortunio o malattia professionale, le prestazioni previste dall'articolo 17 della Legge 11 febbraio 1983 n. 15 "Riforma del sistema pensionistico".

2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 4, della Legge 31 marzo 2010 n. 73, i periodi di inabilità al lavoro che dovessero verificarsi durante l'erogazione della Indennità di Mobilità o della Indennità di Disoccupazione ne comportano la sospensione per consentire l'applicazione dell'Indennità Economica Temporanea commisurata all'importo di Indennità di Disoccupazione o di Mobilità giornaliera che il lavoratore avrebbe percepito al netto dei contributi dovuti a suo carico. Detta sospensione è subordinata all'invio da parte dell'interessato della certificazione medica prevista dalle normative vigenti agli Uffici del Lavoro, che provvederanno a trasmetterla ai competenti servizi dell'Istituto per la Sicurezza Sociale. Il beneficiario sarà soggetto a tutti i controlli di reperibilità domiciliare in vigore.

3. Con la sottoscrizione della Convenzione il soggetto ospitante garantisce che l'attività socialmente utile sarà svolta con modalità tali da garantire l'incolumità di colui che sarà impiegato nella stessa. A tal fine, sarà tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa in materia di infortuni e responsabilità civile che dovrà essere allegata in copia alla Convenzione, conformemente al modello abitualmente utilizzato dal Centro Formazione Professionale.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 29 dicembre 2010/1710 d.F.R.*

**I CAPITANI REGGENTI**

*Giovanni Francesco Ugolini – Andrea Zafferani*

**IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI**

*Valeria Ciavatta*

# ALLEGATO FAC-SIMILE CONVENZIONE

## CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL DECRETO DELEGATO N.....DEL

stipulata TRA

- L'UFFICIO DEL LAVORO, in persona del Direttore \_\_\_\_\_
- IL SOGGETTO OSPITANTE (*DATI IDENTIFICATIVI, DENOMINAZIONE, SEDE*)  
\_\_\_\_\_
- IL LAVORATORE ADDETTO AD ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI (*COGNOME, NOME, cod. ISS*)  
\_\_\_\_\_

Durata dell'attività: \_\_\_\_\_

Attività: \_\_\_\_\_

Sede: \_\_\_\_\_

orario: \_\_\_\_\_

Eventuale referente del soggetto ospitante \_\_\_\_\_

- 1) Il soggetto che riceve il lavoratore si impegna a favorirne la formazione facilitandone anche l'inserimento in modo da realizzarne una valida esperienza in conformità con gli obiettivi delle disposizioni vigenti.
- 2) Il soggetto che riceve il lavoratore, con la sottoscrizione della presente Convenzione, garantisce l'incolumità di colui che è impiegato nell'attività socialmente utile ed ha l'onere di stipulare apposita polizza assicurativa.
- 3) Il lavoratore dovrà comportarsi in modo tale da non procurare intralcio all'attività lavorativa uniformare i propri comportamenti alle regole di correttezza e civile convivenza nonché quelle vigenti eventualmente previste a qualsiasi titolo dal soggetto che riceve il lavoratore inoltre questi dovrà rispettare le disposizioni che gli verranno ripartite.
- 4) La presenza del lavoratore durante il periodo sarà registrato mediante firma giornaliera su fogli sottoscritti dalla persona indicata dal soggetto ricevente.
- 5) Il lavoratore qualora si trova nella inabilità temporanea dovrà inviare la certificazione medica prevista agli uffici del lavoro avvertendo tempestivamente il soggetto ricevente.
- 6) Il lavoratore è edotto che, ai sensi delle disposizioni vigenti, il rifiuto o il rendersi indisponibile alle attività previste comprese quelle disciplinate dal Decreto in forza del quale viene stipulata la presente convenzione, comporta la perdita dei benefici economici previsti.

Data \_\_\_\_\_

Il Direttore dell'Ufficio del Lavoro / Il soggetto ospitante

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Per presa d'atto: Il lavoratore addetto alle attività socialmente utili

\_\_\_\_\_

Si allega copia della polizza assicurativa infortuni e responsabilità civile.